UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 27 ottobre 1923** — **Numero 253**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 60* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante modificazioni alle condizioni e tariffe nei trasporti sulle Ferrovie dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1923, n. 244, si sono rilevati errori, i quali vanno corretti conforme a quanto appresso:

Pagine	ARTICOLI	DIZIONE ERRATA		DIZIONE CORRETTA	
6397	1	a) *200* per cento per la 1ª e 2ª classe;		a) *220* per cento per la 1ª e 2ª classe;	
6400	Alleg. 3, n. 7	Nel prezzo complessivo di trasporto o nell'ammontare dei diritti accessori, non compresi nel detto prezzo, la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si arrotonda alla decina immediatamente superiore.		Nel prezzo complessivo di trasporto o nell'ammontare dei diritti accessori, non compresi nel detto prezzo, la frazione inferiore a cinque centesimi di lira *si abbandona e la frazione uguale o superiore a cinque centesimi* si arrotonda alla decina immediatamente superiore.	
6401	Alleg. 3, n. 18	Il prezzo della tariffa ordinaria n. 7 G. V. è ridotto a L. *0.70*, ecc.		Il prezzo della tariffa ordinaria n. 7 G. V. è ridotta a L. *0.07*, ecc.	
6402	Alleg. 3, n. 21	Serie A. — Spedizioni di peso *non* oltre Kg. 40.		Serie A. — Spedizioni di peso oltre Kg. 40.	
6402	Alleg. 3, n. 22-c	Carrozze e carri . . . . 8 P Locomotive e locomotive-tender a vapore. . . . . 20 M Locomotori elettrici . . . . 50 O Tender separati . . . . 15 *M*		Carrozze e carri . . . . 8 P Locomotive e locomotive-tender a vapore. . . . . 20 M Locomotori elettrici . . . . 50 O Tender separati . . . . 15 *N*	
6402	Alleg. 3, n. 22-d	nelle tariffe n. 5 G. V. e 31 P. V. le indicazioni del peso minimo di tonnellate 2.5 e delle classi B e *C* poste di contro, ecc.		nelle tariffe n. 5 G. V. e 31 P. V., le indicazioni del peso minimo di tonnellate 2.5 e delle classi B e *c* poste di contro, ecc.	
6404	Alleg. 3, n. 40	Alabastro abbozzato *52* — 61 — —	Alabastro abbozzato 52 — 61 — —	Alabastro abbozzato *54* — 61 — —	Alabastro abbozzato 52 — 61 — —
6405	Id. id.	Cascami di fibre vegetali, ecc.: c) di canapa, ecc. 60 66 69 — *103-A*	Cascami di fibre vegetali, ecc.: c) di canapa, ecc. 60 66 69 — *103-A*	Cascami di fibre vegetali, ecc.: c) di canapa, ecc. 60 66 69 — *133-A*	Cascami di fibre vegetali, ecc.: c) di canapa, ecc. 60 66 69 — *133-A*.
Id.	Id. id.	. . . .	Cerchi di ruote, ecc.: a) ricoperti di gomma piena: 2. usata e logora 54 58 *01* — —	. . . .	Cerchi di ruote, ecc. a) ricoperti di gomma piena: 2. usata e logora 54 58 *61* — —
6406	Id. id.	Legno da ebanisti in tronchi d'albero, in assi, travicelli, tavole *lisce* o tornito, ecc.	Legno da ebanisti: Entrano particolarmente in questa classe, ecc.: *Alce*, acero sicomoro, ecc.	Legno da ebanisti in tronchi d'albero, in assi, travicelli, tavole, *liste* o tornito, ecc.	Legno da ebanisti: Entrano particolarmente in questa classe, ecc.: *Aloe*, acero sicomoro, ecc.
Id.	Id. id.	Legno in lavori non nominati, ecc.	Legno in lavori non nominati, ecc., ecc. Per lavori ordinari si intendono quelli greggi di non fine lavorazione, come tavole, credenze, armadi da cucina, madie, stie, porte, usci, imposte, *tetti*, ecc.	Legno in lavori non nominati, ecc.	Legno in lavori non nominati, ecc., ecc. Per lavori ordinari si intendono quelli greggi di non fine lavorazione come tavole, credenze, armadi da cucina, madie, stie, porte. usci, imposte, *telai*, ecc.
6407	Id. id.	Refe . . . . . . 49 54 56 — *133-B* (Omissis).	(Omissis).	Refe . . . . 49 54 56 — — (Omissis).	*Refe . . . . . . 49 54 56 — 133-B.* (Omissis).
6408	Id. id.	Tappeti di fibre, ecc.	Tappeti di cotone 45 *41* 52 — 133-B	Tappeti di fibre, ecc.	Tappeti di cotone 45 *51* 52 — 133-B.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2202.

Nomina di un membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari della ferrovia del Sempione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Ritenuto che, in seguito alla morte dell'on. marchese ingegnere Giorgio D'Oria si è reso vacante, nella rappresentanza stessa, il posto assegnato alla città e provincia di Genova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari della ferrovia del Sempione l'on. ing. Eugenio Broccardi, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1923.

Atti del Governo, registro 217, *foglio* 202. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2205.

Variazioni ai dazi di importazione dei tabacchi nella colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 17;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e del Governatore dell'Eritrea, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1377, i dazi doganali di importazione dei tabacchi nella colonia Eritrea sono fissati nella misura seguente:

a) sigari d'ogni genere . . . . . . L. 30 al Kg.
b) sigarette . . . . » 30 »
c) tabacco altrimenti lavorato. . . . » 15 »
d) tabacco in foglia, escluso il Surati . » 10 »
e) tabacco Surati in foglie e costole . » 5 »

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 205. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 20 agosto 1923, n. 2207.
Norme per la navigazione aerea.

Relazione di S. E. il Commissario per l'aeronautica a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che stabilisce le norme per la navigazione aerea.

SIRE,

Approvato dalla Camera (18 luglio 1922) il progetto di legge per la navigazione aerea e presentato al Senato, il Governo ha creduto di ritirarlo per poterlo completare e modificare in quelle parti che si reputava necessario di ciò fare. Siamo in una materia che per sua natura è soggetta a rapidi progressi, ed è perciò che riteniamo che la legge debba limitarsi a sancire le norme fondamentali lasciando al regolamento il determinare le norme particolari e più facilmente mutabili, al che si presta appunto la funzione regolamentare. Il Governo ha uniformato il presente decreto alla Convenzione internazionale di Parigi 13 ottobre 1919, della cui adesione ha fatto la ratifica, ed ha nello stesso tempo tenute presenti, per quanto erano adattabili, le leggi particolari di altri Stati. Ma ad avere una legge propria interna per la navigazione aerea non poteva più oltre tardare l'Italia, che, consona alle sue nobili tradizioni aeronautiche, si è apprestata a dare vigore e vita al suo naviglio aereo militare e civile.

Il concetto fondamentale del presente decreto è la libertà della navigazione aerea, il cui principio fu proclamato, ma coordinato con l'altro concetto pur essenziale della sovranità dello Stato sullo spazio atmosferico e della sicurezza del nostro territorio.

La determinazione dei caratteri che danno la nazionalità italiana agli aeromobili fu nostra cura speciale che sia precisa ed esente da dubbi, e la creazione del registro aeronautico ha lo scopo di formare lo stato civile degli aeromobili, e rendere attuabili le varie norme del decreto rendendo nello stesso tempo accertabile la infrazione di esse.

La navigazione aerea per quanto dev'essere favorita non può sottrarsi al rispetto della proprietà altrui, ed è perciò che disposizioni concrete furono fatte per il risarcimento dei danni non solo alle persone ed alle cose naviganti, ma anche alle proprietà sulle quali avvenga l'atterramento. Con una norma apposita, risolvendo la grave questione esistente in diritto marittimo circa la validità delle clausole di esonero di responsabilità, si è stabilito che tali clausole siano nulle quando mirano ad esonerare preventivamente dalla responsabilità per i danni alle persone.

Abbiamo rivolto speciale attenzione al personale addetto alla navigazione aerea (comandante, piloti, meccanici, equipaggio) e, mentre abbiamo rigorosamente stabilito che debba avere i requisiti di legge, abbiamo provveduto alla tutela loro contro gli infortuni, ordinando l'assicurazione obbligatoria.

Una disposizione nuova, per la cui introduzione nel diritto marittimo si fecero replicati voti nei congressi e convegni internazionali, è quella della ipoteca sopra l'aeromobile, facilitata dall'istituzione del registro aeronautico. Rigorosa è stata la determinazione della responsabilità dell'esercente il trasporto aereo, portandola, come nei trasporti terrestri, fin dove sorge il caso di forza maggiore.

Nel fissare le leggi che dovranno imperare sia per i reati sia per gli atti civili, a bordo di un aeromobile, abbiamo adottato in genere il concetto di applicare le leggi della nazionalità dell'aeromobile, salvo il caso di leggi di ordine pubblico per le quali impera la sovranità italiana per tutti gli aeromobili, italiani e stranieri, in quanto navigano sul nostro territorio. Per le linee internazionali di navigazione aerea il Governo si è riservata la facoltà di dettare norme speciali in base ad eventuali accordi internazionali ed in armonia con la Convenzione di Parigi 13 ottobre 1919.

E infine non sembreranno gravi le pene comminate per le principali infrazioni al decreto presente, perchè la navigazione aerea è per sua natura così capace di violare l'ordine pubblico o nuocere alla nostra sicurezza, che bisogna contenere nei limiti giusti la libertà del navigare nell'aria con mezzi dotati di così grande velocità, autonomia e capacità a sfuggire, nello spazio, a sorveglianza, controlli e sanzioni normali.

Il decreto presente rappresenta, allo stato attuale della legislazione aerea, quanto è portato dai più recenti progressi e dai concetti dominanti in questa materia: tale decreto renderà sempre più possibile quello sviluppo aeronautico che anche nel campo dell'aviazione civile l'Italia ha il diritto di volere e la forza di attuare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri della guerra, della marina, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, delle colonie e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali.

Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.

Art. 2.

La navigazione degli aeromobili di nazionalità italiana è libera ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, e subordinata all'osservanza dei limiti imposti e delle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti.

Per gli aeromobili stranieri, sia statali sia privati, si osservano inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a norma delle leggi vigenti.

Per necessità di ordine militare o di ordine pubblico, ovvero nell'interesse della sicurezza pubblica, può essere vietato il volo al disopra di zone di territorio o, in casi eccezionali, anche al disopra di tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Gli aeromobili, siano del tipo più leggero, siano del tipo più pesante dell'aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati.

Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, del 13 ottobre 1919, la qualifica di aeromobile privato è estesa anche a tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia.

Agli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, nonchè delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato quelli eserciti da Amministrazioni statali (militari e civili); sono aeromobili privati tutti gli altri.

Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, mediante deliberazioni dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure appartenendo a privati cittadini o società, compiano un servizio per conto dello Stato.

Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sarà sempre considerato aeromobile militare.

Art. 4.

Nel presente decreto e nei regolamenti, per aeroporto intendesi ogni località, sia terrestre che acquea, predisposta per la partenza, l'approdo e anche lo stazionamento, sia normale che eventuale, degli aeromobili.

Art. 5.

Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile può circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalità ed una sola. La nazionalità di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato a termini dei comma 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.

Tuttavia, se l'aeromobile ha la nazionalità di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano è di massima vietata.

Art. 6.

A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, è istituito un Registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso può essere inscritto ogni aeromobile:

a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una Società la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purchè si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani;

b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilità, ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi.

Nel caso di nazionalità diversa fra comproprietari di un aeromobile, questo potrà avere la nazionalità italiana se i comproprietari che posseggono più della metà del valore dell'aeromobile sono italiani.

Art. 7.

Il Registro aeronautico nazionale italiano sarà pubblicato ed ostensibile a chiunque abbia interesse.

I passaggi di proprietà e gli atti di costituzione, modificazione o rinunzia di diritti reali, ivi compresa la ipoteca aeronautica di cui all'art. 9 per essere validi anche tra le parti, devono essere trascritti nel Registro.

In Paese estero i negozi giuridici suindicati devono essere fatti per atto ricevuto nella cancelleria del R. console dinanzi all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche fra le parti se non sono trascritti nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto all'Alto Commissariato di aeronautica che dovrà curarne l'annotazione nel Registro aeronautico nazionale italiano.

In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere annotati nel certificato di immatricolazione.

Gli amministratori del Registro aeronautico nazionale italiano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro non viene presentato il certificato di immatricolazione e se in esso non vengono fatte le prescritte annotazioni.

Nel concorso di più aventi diritto la data dell'annotazione nel certificato di immatricolazione determina la preferenza.

Con regolamento saranno fissate le modalità delle inscrizioni e delle trascrizioni.

Art. 8.

L'aeromobile italiano che si trovasse a navigare sopra il mare non territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcun Stato, è sottoposto alle leggi italiane.

Gli atti giuridici compiuti a bordo di un aeromobile italiano in rotta sono soggetti alla legge italiana nello stesso modo che se fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla sovranità dello Stato sottostante.

Le nascite e le morti avvenute in viaggio saranno registrate nel libro di bordo e denunziate nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o al competente console italiano, a seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero.

Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto avvenute nel territorio italiano.

Gli atti giuridici compiuti su aeromobili esteri viaggianti in Italia sono soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla condizione del trattamento di reciprocità da parte dello Stato al quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e le leggi tributarie vigenti nel Regno.

Art. 9.

Sopra l'aeromobile ed i suoi accessori può essere costituita ipoteca con le norme del Codice civile. Le ipoteche non potranno esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati:

a) i crediti dello Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie;

b) i crediti per le spese di giustizia;

c) i crediti per l'assicurazione del personale, per i danni alle persone viaggianti o sottostanti;

d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo.

Art. 10.

Nessuno può costruire o predisporre un aeroporto, nè un qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, intesi i Ministeri interessati.

Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo della competente autorità nella cui giurisdizione si trovano a termini del regolamento.

Tutti gli aeroporti statali, nonchè tutti gli impianti necessari per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilità, con tutte le conseguenze di legge.

Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo speciali motivi, essere dichiarati opere di pubblica utilità.

È proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, di allevare e mantenere piante a una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal limite di qualsiasi aeroporto.

Art. 11.

Gli aeromobili privati, esclusi quelli statali che vengono considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale in conformità dell'art. 3, debbono portare i distintivi e marca di nazionalità e di immatricolazione, il nome e il domicilio del proprietario, conformemente a quanto è stabilito nella suddetta Convenzione, e quanto verrà determinato nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale.

È vietato agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati agli aeromobili di Stato.

Art. 12.

Ogni aeromobile, privato, per poter navigare, deve essere munito dei documenti di bordo prescritti dal regolamento.

I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima inscrizione o trascrizione.

Art. 13.

Il comandante, i piloti, i meccanici ed il personale di rotta dell'equipaggio degli aeromobili italiani, devono essere provvisti di patenti di abilitazione, rilasciate dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, giusta quanto sarà determinato dai regolamenti.

Art. 14.

Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico può essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.

Tali apparati saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.

Per alcune categorie di aeromobili, da determinarsi nel regolamento, è reso obbligatorio a bordo l'uso di un apparato radiotelegrafico e radiotelefonico.

Art. 15.

Non è permesso ad aeromobili esteri nè ad aeromobili nazionali privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale.

Art. 16.

Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di apparati fotografici è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17.

Per ragioni di ordine pubblico o di carattere finanziario, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 15 e 16 potrà essere sottoposto dalle competenti autorità a restrizioni, sia per quanto riguarda gli aeromobili nazionali, sia per quanto riguarda quelli esteri.

Art. 18.

Possono essere stabilite dalle competenti autorità altre restrizioni e riserve circa i trasporti commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti del territorio italiano.

Art. 19.

Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facoltà di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana, purchè segua la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Ciò salvo le eccezioni di cui agli articoli 32 e 33 della Convenzione precitata.

Art. 20.

Nessuno può impiantare una linea aerea, sia nazionale che internazionale, passante pel territorio italiano, se non ha preventivamente ottenuta la licenza dell'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 21.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente dall'estero od all'estero diretto deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto col Ministero delle finanze.

Ogni aeromobile che proviene o è diretto all'estero è obbligato a traversare il confine tra punti che saranno determinati dal regolamento.

Agli effetti doganali si considerano come provenienti o diretti all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio doganale dello Stato o che ne escano.

Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

Art. 22.

Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorità di finanza a ciò delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento.

Esenzioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica, per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno.

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile provenga da località nella quale il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo potrà prescrivere che gli aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dalla autorità consolare italiana delle località stesse.

Art. 23.

Quando, in caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrà atterrare nell'aeroporto doganale più vicino situato sulla sua rotta.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al più presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorità governativa più prossima e in mancanza al sindaco del Comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. Se l'autorità avvertita non sia quella finanziaria, dovrà darne partecipazione a quest'ultima.

Art. 24.

Il personale di bordo degli aeromobili è sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali.

I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori.

Le operazioni richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizioni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra.

Art. 25.

Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo.

Art. 26.

Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio.

È pure ammessa l'esportazione temporanea degli aeromobili nazionali che vanno all'estero e che ne ritornano con persone e merci.

Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni per le operazioni doganali relative, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica.

Art. 27.

Oltre ai casi previsti dalla legge doganale sono considerate in contrabbando le merci estere che vengano asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che sieno caricate su aeromobili in partenza per l'estero senza il compimento delle relative operazioni doganali.

Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico proveniente dall'estero, che sieno atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorità competente.

Art. 28.

Ogni aeromobile sia straniero che italiano, è obbligato ad approdare con la maggiore sollecitudine possibile nel più vicino aeroporto, ogni qualvolta ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti all'uopo dai regolamenti, oppure quando si accorga di volare sopra zona vietata a sensi dell'art. 2. In tal caso farà anche il segnale d'allarme di cui all'art. 29.

Soltanto le autorità designate con appositi decreti dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i segnali di cui al comma precedente.

Art. 29.

Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero, debbono conformarsi a quanto è stabilito nell'allegato *D* della Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e Codice di navigazione aerea), alle altre leggi ed ai regolamenti aeronautici.

Art. 30.

Alla partenza, all'approdo, e durante lo stazionamento di un aeromobile le autorità interessate, da specificare nel regolamento, possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose e le persone presenti o trasportate a bordo.

Art. 31.

L'approdo volontario è vietato fuori di un aeroporto.

Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento.

La partenza fuori di un aeroporto è consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo è in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla.

Art. 32.

Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza.

Chiunque sia in grado di porgere soccorso e provvedere al salvataggio di un aeromobile e delle cose e persone trasportate ha l'obbligo di farlo.

Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera propria, al rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti.

Art. 33.

Chiunque trovi abbandonato un aeromobile o parte di esso, deve farne immediata denunzia all'autorità governativa più vicina, e, in assenza, al sindaco del Comune.

Art. 34.

Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.

Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 35.

La responsabilità dell'imprenditore del trasporto aereo è regolata dalle norme di diritto comune che regolano la responsabilità del trasporto terrestre o marittimo, salvo in ciò che sia in contraddizione con quanto disposto dal presente decreto.

Il contratto di trasporto deve risultare da un documento contenente le indicazioni essenziali ad ogni contratto di trasporto e quelle stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Le clausole di non responsabilità totale o parziale per i danni arrecati alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo.

Art. 37.

Nel caso di trasporto compiuto a titolo gratuito od amichevole, la responsabilità è limitata ai danni dipendenti da dolo o colpa grave.

Art. 38.

È vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi o materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessità.

Il gettito dà luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate; vi è pure luogo al risarcimento per i danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla partenza od approdo dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 39.

In caso di urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa.

Se l'urto è avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili è obbligato solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose.

Resta in ogni caso integra la responsabilità degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili.

Art. 40.

Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili alle persone od alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia verso i terzi, sono responsabili in solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, l'autore del danno.

Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato, si applicano le norme di diritto comune.

Art. 41.

La disposizione di cui all'art. 40 non ha valore nel caso che i danni siano causati dall'approdo imposto nelle condizioni di cui all'art. 28, ammenochè vi sia dolo o negligenza da parte dell'equipaggio.

Art. 42.

Il proprietario dell'aeromobile, anche se questo sia stato dato in locazione, può liberarsi dalle responsabilità civili per risarcimento dei danni, tranne che vi sia colpa da parte sua, mediante l'abbandono a tutti i creditori o soltanto ad alcuni di essi dell'aeromobile e del nolo esatto e da esigere.

La dichiarazione di abbandono deve essere trascritta nel Registro aeronautico nazionale e l'avvenuta trascrizione deve essere notificata ai creditori, i titoli dei quali sono iscritti, trascritti o annotati nel Registro stesso.

In caso di abbandono, ciascun creditore il cui titolo è inscritto, trascritto o annotato in detto Registro, può prendere l'aeromobile per suo conto, con l'obbligo di pagare gli altri creditori i cui titoli siano egualmente iscritti, trascritti o annotati in detto Registro. Se concorrono più creditori è preferito il primo dichiarante: e se concorrono contemporaneamente è preferito il creditore di maggiore somma.

Se nessun creditore prende l'aeromobile per suo conto, esso è venduto ad istanza dal creditore più diligente, ed il prezzo è distribuito fra i creditori. Ciò che rimane dopo pagato i creditori appartiene al proprietario.

Art. 43.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose che si trovano in territorio italiano, siano essi arrecati da aeromobili italiani od esteri, possono essere promosse davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno. Il giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono anche proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove l'aeromobile è inscritto, o del domicilio del proprietario, o della sede della società, o del luogo dove il contratto fu stipulato, a scelta del danneggiato.

Art. 44.

Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui il danno si verificò, o, se trattasi di contratto di trasporto, dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso che il contratto stesso non sia stato seguito dalla esecuzione di alcun viaggio.

Nel caso però di danni derivanti dall'urto di aeromobili l'azione per risarcimento non è ammessa se non ne è fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo; e il termine della prescrizione decorre dal giorno della protesta o del richiamo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovano sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volontà.

Art. 45.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, in quanto costituiscono reati previsti dal Codice o da leggi speciali, sono punite a norma delle leggi stesse.

La navigazione degli aeromobili al disopra di zone rispetto alle quali sia stato posto il divieto di cui all'art. 2, ultimo comma, la circolazione abusiva di aeromobili aventi più di una nazionalità, il trasporto di oggetti contro i divieti emanati dalle competenti autorità a norma degli articoli 17 e 18 e le infrazioni alle disposizioni degli articoli 10 comma 1°, 11, 12 comma 1°, 14, 15, 20, 28, 31 e 34 comma 1°, sono punite con la multa da L. 200 a L. 2000. In caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8, capoverso secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32 comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 ed in caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 2 mesi.

Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono essere compiuti dalle competenti autorità a norma dell'art. 30, o di non adempiere gli ordini che da esse siano dati a tal fine è punito con la multa fino a L. 1500.

Art. 46.

Qualsiasi persona che senza essere a ciò autorizzata, ordini e faccia i segnali preveduti all'articolo 28 del presente decreto, ovvero sposti i segnali che siano stati collocati dalle competenti autorità è punita con la multa da L. 200 a L. 2000.

Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile, la pena è della detenzione da 2 mesi a 2 anni e della multa

da L. 300 a L. 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione è da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a L. 2000.

Qualora il fatto sia doloso la pena è, nel primo caso, della reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da 3 a 10 anni; e la multa è sempre superiore alle L. 3000.

Le dette pene sono raddoppiate se dal fatto derivi la morte di alcuno, od aumentate da un terzo alla metà se ne derivi una lesione personale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere o di produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si applicheranno rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale.

Art. 47.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per il suo coordinamento con le altri leggi dello Stato, comminando pene restrittive della libertà personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potrà essere confiscato.

Art. 48.

Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente decreto, in quanto non sia diversamente disposto, sono in facoltà dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorità da esso delegate.

Art. 49.

Nessuna concessione può essere fatta, sia individualmente che in rappresentanza di Enti o società, a persone che non comprovino la loro buona condotta.

Art. 50.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, hanno vigore nel territorio dello Stato le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24 dicembre 1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in essa e nei suoi allegati con le modificazioni apportate, ancorchè non siano riprodotte nel presente decreto, s'intendono avere piena validità nel territorio del Regno.

Art. 51.

Sono abrogati il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 207. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2209.

Concessione temporanea all'Opera « La Custodia di Terra Santa » del fabbricato ex monastico di S. Chiara in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 20 del R. decreto 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione degli ordini religiosi, il fabbricato ex-monastico di S. Chiara in Napoli con l'annessa chiesa e con i mobili e la suppellettile sacra ivi contenuta potrà essere affidato in custodia ed in uso all'Opera intitolata « La Custodia di Terra Santa », fino a nuova disposizione ed anche dopo che il detto fabbricato sia sgombro dalle religiose superstiti del convento soppresso.

La concessione sarà subordinata alle condizioni: che l'Opera suindicata provveda alla conservazione e decorosa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli edifici e di quanto in essi si contiene, sotto l'osservanza della legge sulla tutela delle opere d'arte; rispetti le istituzioni di beneficenza o che interessano l'arte, le quali già esistono nell'ex monastero ed accolga altresì quelle che il Governo ritenga di istituire nei locali che si rendessero disponibili; curi l'ufficiatura della chiesa, come è stata costantemente praticata; conservi l'alloggio gratuito alle religiose superstiti del convento soppresso, che al presente vi dimorano; e infine restituisca integralmente tutto quanto è stato all'opera stessa affidato, qualora essa per qualsiasi motivo non potesse più conservare la custodia e l'uso dei locali suddetti.

Art. 2.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, è incaricato della esecuzione del presente decreto, provvedendo, a mezzo della Direzione generale del fondo per il culto, sia per la stipulazione di apposita convenzione con l'Opera intitolata « La Custodia di Terra Santa », alle condizioni suindicate e alle altre eventualmente opportune, sia per la vigilanza sull'adempimento delle clausole e riserve contenute nella convenzione stessa.

La eventuale revoca della concessione a norma dell'art. 1 del presente decreto o per inadempimento delle clausole della convenzione da stipularsi a termine del precedente comma sarà disposta con Nostro decreto su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 209. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2219.
Soppressione dei ginnasi-licei moderni delle nuove provincie e del R. ginnasio-liceo riformato di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 564;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato il R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti:

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, è così modificato: « Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-1924 i ginnasi-licei moderni (ginnasi Reali tipo *A*) istituiti in base all'ordinanza del M. C. I. ex regime 8 agosto 1908, n. 34180, sono trasformati in ginnasi-licei classici; le sezioni di detti ginnasi-licei annesse ai ginnasi-licei classici sono soppresse ».

Nell'art. 2, le parole: « Gli alunni attualmente inscritti a dette sezioni » sono sostituite dalle parole: « Gli alunni attualmente inscritti ai ginnasi moderni e alle sezioni di ginnasi-licei moderni annesse ai ginnasi-licei classici ».

Art. 3.

Il R. ginnasio-liceo riformato di Bolzano col principio dell'anno scolastico 1923-1924 è soppresso.

Colla stessa data è istituito presso il R. istituto tecnico italiano di Bolzano un corso inferiore di istituto tecnico con lingua d'insegnamento tedesca.

Gli alunni ora iscritti alla scuola indicata nel primo comma del presente articolo potranno essere ammessi ad altri istituti secondo le norme che seguono.

Gli alunni del 7° e 8° corso (2° e 3° corso del liceo) potranno essere iscritti nel 2° e 3° corso del liceo classico; quelli della seconda, terza e quarta classe del ginnasio, nella seconda, terza e quarta classe della sezione di cui al secondo comma del presente articolo; quelli delle classi quinta e sesta nella prima e seconda classe del liceo scientifico, dell'istituto tecnico superiore e dell'istituto magistrale superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio . . . — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2222.
Convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923.

Art. 2.

Il presente decreto-legge, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui si tratta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 222. — GRANATA.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canada, hanno determinato di concludere una Convenzione per questo scopo, ed hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:	His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty the King of Italy, being desirous of improving and extending the commercial relations between Italy and Canada, have resolved to conclude a Convention with that object and have named as their respective Plenipotentiaries, that is to say:
Sua Maestà il Re d'Italia:	His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:
Il Signor Gabriele Preziosi, Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Incaricato d'Affari di Sua Maestà il Re d'Italia in Londra; e	The Most Honourable the Marquess Curzon of Kedleston, K. G., His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;
Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii Inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie:	The Honourable William Stevens Fielding, a Member of His Majesty's Honourable Privy Council for Canada, a Member of the Parliament of Canada, Minister of Finance and Receiver-General of Canada;
Il Molto Onorevole Marchese Curzon di Kedleston, K. G., principale Segretario di Stato per gli Affari Esteri di Sua Maestà Britannica;	The Honourable Ernest Lapointe, a Member of His Majesty's Honourable Privy
L'On. William Stevens Fielding, Membro del Consiglio Privato di Sua Maestà il Re per il Canada, Membro del Parlamento	

del Canada, Ministro delle Finanze e Ricevitore Generale del Canada;

L'On. Ernest Lapointe, Membro dell'On. Consiglio Privato di Sua Maestà il Re per il Canada, Membro del Parlamento del Canada, Ministro della Marina e della Pesca del Canada;

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

Articolo 1.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia importato nel Canada ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada importato in Italia, non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli imposti su simili prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcuna proibizione o restrizione sarà mantenuta o imposta sull'importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dall'Italia nel Canada o di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dal Canada in Italia, senza che essa si estenda egualmente all'importazione degli eguali prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese. Quest'ultima disposizione non è applicabile alle proibizioni sanitarie ed altre reclamate dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone, o del bestiame, o di piante utili all'agricoltura.

Articolo 2.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canada ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcun divieto o restrizione sarà imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canada o dal Canada a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero.

Articolo 3.

Qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia che passi in transito attraverso il Canada e qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada che passi in transito attraverso l'Italia, saranno reciprocamente esenti da qualunque tassa di transito, sia che il passaggio avvenga direttamente, sia che durante il transito i prodotti suddetti siano scaricati, messi a magazzino o ricaricati.

Articolo 4.

E' inteso che in tutti i casi riferentisi all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, il Canada concede all'Italia e l'Italia concede al Canada il trattamento della Nazione più favorita.

Articolo 5.

La parola « Italia » ogniqualvolta usata in questa Convenzione dovrà intendersi includa anche le Colonie ed i Possedimenti dell'Italia.

La presente Convenzione, dopo essere stata approvata dal Parlamento Canadese e dalla competente Autorità Italiana, sarà ratificata e le ratifiche relative verranno scambiate a Londra quanto prima possibile. Essa entrerà in vigore immediatamente dopo la ratifica e vincolerà le Parti contraenti per quattro anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora allo spirare del detto termine nessuna delle due Parti Contraenti avvesse notificato all'altra, con preavviso di dodici mesi, la sua intenzione di far cessare la presente Convenzione, questa continuerà a rimanere in vigore fino allo spirare di un anno dalla data alla quale una delle due Parti avesse notificato all'altra la sua intenzione di cessarla.

In fede di che i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione in lingua italiana ed inglese e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Londra, il 4 gennaio millenovecentoventitrè.

Council for Canada, a Member of the Parliament of Canada, Minister of Marine and Fisheries of Canada;

And His Majesty the King of Italy:

Signor Gabriele Preziosi, Chevalier of the Order of St. Maurice and St. Lazarus and of the Crown of Italy, Chargé d'Affaires of His Majesty the King of Italy at London;

Who, after communicating to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:—

Article 1.

Articles the produce or manufacture of Canada imported into Italy and articles the produce or manufacture of Italy imported into Canada shall not be subjected to other or higher duties or charges than those paid on the like articles the produce or manufacture of any other foreign country. Nor shall any prohibition or restriction be maintained or imposed on the importation of any article the produce or manufacture of Canada into Italy, or of any articles the produce or manufacture of Italy into Canada which shall not equally extend to the importation of like articles being the produce or manufacture of any other foreign country. This last provision is not applicable to the sanitary and other prohibitions occasioned by the necessity of protecting the safety of persons or of cattle, or of plants useful to agriculture.

Article 2.

Articles the produce or manufacture of Canada exported to Italy and articles the produce or manufacture of Italy exported to Canada shall not be subjected to other or higher duties or charges than those paid on the like articles exported to any other foreign country. Nor shall any prohibition or restriction be imposed on the exportation any article from Canada to Italy or from Italy to Canada which shall not equally extend to the exportation of the like articles to any other foreign country.

Article 3.

Articles the produce or manufacture of Canada passing in transit through Italy and articles the produce or manufacture of Italy passing in transit through Canada shall be reciprocally free from all transit duties whether they pass through direct or whether during transit they are unloaded, warehoused or reloaded.

Article 4.

It is understood that in all matters governing the import, export and transit of merchandise Italy grants to Canada and Canada grants to Italy the treatment of the most favoured nation.

Article 5.

The name « Italy » wherever used in this Convention shall be held to include the Colonies and Possessions of Italy.

The present Convention, after being approved by the Parliament of Canada and by the competent authority on the part of Italy shall be ratified and the ratification shall be exchanged at London as soon as possible. It shall come into force immediately upon ratification and shall be binding upon the Contracting Parties during four years from the date of its coming into force. In case neither of the Contracting Parties shall have given notice to the other twelve months before the expiration of the said period of four years of its intention to terminate the present Convention it shall remain in force until the expiration of one year from the date on which either of the Contracting Parties shall have given to the other notice of its intention to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Convention in the English and the Italian languages and have affixed thereto their seals.

Done at London, this 4th day of January in the year 1923.

Firmati:

(L. S.) GABRIELE PREZIOSI

(L. S.) CURZON DI KEDLESTON
(L. S.) W. S. FIELDING
(L. S.) E. LAPOINTE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2225.
Istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali-telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la istituzione in Roma di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali e telegrafici del Regno qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, venga richiesto da almeno la metà dei suindicati contabili, o, comunque, la richiesta rappresenti la metà dell'ammontare complessivo delle cauzioni. I richiedenti assumono senz'altro l'obbligo della iscrizione alla Cassa, e non è ammessa facoltà di recesso.

La richiesta d'iscrizione è obbligatoria per i ricevitori che saranno nominati posteriormente alla andata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

La Cassa avrà personalità giuridica e il suo ordinamento sarà disciplinato da uno statuto organico da approvarsi con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato.

Lo Stato ha facoltà di accertarsi del regolare andamento della Cassa nei modi stabiliti dal regolamento, senza che ne venga perciò limitata la responsabilità della medesima.

Art. 3.

La Cassa garantisce lo Stato di ogni responsabilità, senza limitazione di cifra, incontrata dall'iscritto in dipendenza delle sue funzioni, con effetto dal giorno dell'ammissione in servizio.

La garanzia della Cassa si estende anche alla gestione del servizio telefonico, qualora questo sia esercitato dai ricevitori predetti.

Art. 4.

I debiti che la Cassa garantisce in conformità dell'articolo precedente debbono essere dal contabile e dalla Cassa riconosciuti ovvero giudizialmente accertati.

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

1° da una tassa d'ammissione degli iscritti ragguagliata allo importo delle cauzioni individuali;

2° dal 10 per cento delle cauzioni individuali degli iscritti;

3° dalla somma versata dallo Stato in rappresentanza dell'attuale indennità di cauzione;

4° da ogni contributo che venisse deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa a carico degli iscritti.

Art. 6.

Colle somme di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e con quelle di cui al numero 4 in quanto non siano destinate a sopperire a spese di amministrazione compresi i relativi interessi, saranno costituiti dei conti individuali per ciascuno iscritto, secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 7.

Nel caso di responsabilità incontrata dall'iscritto, la Cassa addebiterà la somma pagata, a tale titolo, al conto individuale del contabile, e, ove occorra, al conto individuale di tutti gli altri iscritti, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

La Cassa procederà con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, del contabile e dei suoi aventi causa, pel ricupero delle somme pagate, con gli interessi e le spese, in seguito a responsabilità incontrate dal contabile stesso ed eccedenti l'importo del suo conto individuale.

Art. 9.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che spettano all'Amministazione a carico dei ricevitori, l'iscritto, nel cui conto individuale sono stati fatti addebitamenti in dipendenza delle gestioni a lui affidate, sarà radiato dalla Cassa, e cesserà dall'ufficio se, nel termine stabilito dalla Cassa stessa, che non potrà superare i 30 giorni dall'accertamento definitivo della deficienza, non avrà reintegrato il suo conto individuale e soddisfatto altresì il suo obbligo verso la Cassa.

Art. 10.

Le somme accreditate ai conti individuali di cui all'art. 6 non sono soggette a pignoramento, sequestro o cessione per qualsivoglia titolo fino a che il contabile non sia definitivamente discaricato dalla Corte dei conti della intera sua gestione.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di cinque membri: tre eletti dagli iscritti alla Cassa, due nominati rispettivamente dal Ministero delle poste e dei telegrafi e da quello delle finanze.

Il presidente sarà scelto fra i membri elettivi.

Art. 12.

Le somme costituenti le attività della Cassa ed eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione saranno depositate alla Cassa depositi e prestiti vincolate in conto corrente fruttifero e investite in rendita pubblica o negli altri titoli pubblici che sono ammessi per le cauzioni dei contabili dello Stato.

Le somme occorrenti al servizio ordinario di amministrazione saranno pure depositate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente libero a favore della Cassa.

Art. 13.

La garanzia cauzionale di cui all'art. 3 comincerà ad avere effetto dal giorno che verrà stabilito dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze, allorquando sia dimostrato che, verificatasi la condizione di cui all'art. 1, i richiedenti abbiano effettuato i versamenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 5.

La somma di cui al n. 2 di tale articolo potrà essere soddisfatta mediante cessione alla Cassa di una congrua parte della cauzione attuale.

I ricevitori iscritti alla Cassa saranno ammessi a svincolare la detta cauzione qualora non risultino debiti o pendenze a loro carico, salvo sempre l'effetto retroattivo della garanzia da parte della Cassa a senso dell'art. 3 per le responsabilità emergenti dopo lo svincolo della cauzione individuale.

Art. 14.

Dopo il discarico pronunciato dalla Corte dei conti sulla contabilità dell'ultimo anno di esercizio della gestione, saranno restituite al ricevitore, o suoi aventi causa, le somme risultanti a suo credito nel conto individuale di cui all'art. 6.

Art. 15.

Un regolamento da approvarsi con decreto Reale prescriverà le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMNUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 225. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2226.
Sdoppiamento delle casse provinciali postali di maggiore importanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visti i Regi decreti dell' 11 dicembre 1873 e del 27 dicembre 1882, coi quali fu approvato e modificato il regolamento di contabilità per l'Amministrazione delle poste;
Visto il R. decreto dell'11 dicembre 1902, n. 507, contenente modificazioni al regolamento speciale di contabilità per le poste;
Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 928, che modifica le disposizioni contabili dell'Amministrazione postale;
Visto il R. decreto-legge n. 1858 del 2 ottobre 1919, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, approvante il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Riconosciuta l'opportunità che negli uffici cassa delle Direzioni provinciali di maggiore importanza a distinte funzioni corrispondano distinte responsabilità;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle casse provinciali delle poste di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze e di quelle altre sedi alle quali potrà in seguito ritenersi necessario estendere con decreto Ministeriale il provvedimento che forma oggetto del presente, viene sottratto il servizio delle richieste, della custodia e della somministrazione delle carte valori, delle marche per le assicurazioni sociali e degli stampati soggetti a controllo.

Il detto servizio, che sarà disimpegnato con le norme ora vigenti, viene affidato ad un ufficio speciale che sarà denominato Deposito carte valori e che sarà retto da un funzionario con cauzione di lire 4000 contabilmente responsabile e soggetto a giudizio di conto.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMNUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 226. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2228.
Estensione alle nuove provincie dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio nell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sulla sistemazione giuridica del personale proveniente dal cessato regime;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 464, relativo al trattamento del personale proveniente dal cesato regime che sia stato sospeso o esonerato dal servizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sono applicabili agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, confermati o assunti in servizio nelle nuove provincie secondo gli ordinamenti del cessato regime, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, circa la facoltà di revoca dei provvedimenti di carattere provvisorio relativi alle conferme, riassunzioni e riammissioni in servizio, il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a procedere entro il 31 dicembre 1923,

alla revisione di tutte le assunzioni e sistemazioni in classi di rango o a posti considerati di ruolo secondo l'ordinamento austriaco, fatte nelle nuove provincie, in base alle norme del cessato regime, posteriormente al 3 novembre 1918.

Art. 3.

Sarà dispensato dal servizio il personale che dalla revisione predetta risulterà assunto o sistemato in classi di rango o a posti considerati di ruolo in base a norme o con forme diverse da quelle in vigore presso l'Amministrazione austriaca anteriormente al 3 novembre 1918, anche se la nomina abbia avuto luogo per concorso, seguito però in deroga a dette norme o forme.

La disposizione di cui al comma precedente si applica al personale entrato per la prima volta in servizio dell'Amministrazione italiana nelle nuove provincie dopo il 3 novembre 1918.

Art. 4.

Coloro che furono assunti come avventizi prima del 3 novembre 1918, e furono dopo tale data confermati provvisoriamente in servizio e sistemati in classi di rango, od in posti considerati di ruolo, in base a norme o forme diverse da quelle anteriormente in vigore presso l'Amministrazione austriaca, saranno pure essi sottoposti a revisione, e ne verrà revocata la conferma sempre che ne risulti la inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'Amministrazione.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto concerne la posizione e il trattamento del personale contemplato nei precedenti articoli 3 e 4, che in seguito alla revisione disposta dal presente decreto, non venga dispensato dal servizio.

Art. 6.

Per gli stessi motivi di inidoneità e di incompatibilità di cui al precedente art. 4, potrà essere revocata, agli effetti dell'art. 1 del precitato R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, la conferma in servizio del personale già prammatizzato alla data del 3 novembre 1918.

Art. 7.

La dispensa dal servizio a termini dell'art. 3 del presente decreto non si applica ai mutilati ed invalidi di guerra, agli ex combattenti, alle vedove e agli orfani di guerra che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che si tratti di militari o parenti di militari che prestarono servizio, durante la guerra, nei corpi di terra o di mare del R. esercito o della Marina nazionale.

Art. 8.

Entro il 31 dicembre 1923, sarà provveduto altresì alla revisione di tutto il personale avventizio che comunque e con qualsiasi qualifica presti servizio nelle nuove provincie e che vi sia stato assunto dalle autorità italiane con le speciali norme vigenti nei nuovi territori.

Saranno licenziati, per effetto di tale revisione, tutti gli avventizi che, assunti in servizio dopo il 3 novembre 1918, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, salvo le modificazioni di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 9.

La revisione prescritta dal precedente art. 8 si estende agli avventizi in servizio nelle nuove provincie da data anteriore al 3 novembre 1918, i quali dovranno essere licenziati ove ne sia ritenuta la inidoneità al servizio o la incompatibilità dell'ulteriore permanenza nell'Amministrazione.

Art. 10.

Agli effetti del presente decreto si ritiene come avventizio il personale non avente titolo a pensione e non compreso nelle classi di rango o comunque non considerato di ruolo, in base alle norme del cessato regime.

Art. 11.

Al personale dispensato in applicazione dell'art. 3 del presente decreto sarà fatto il trattamento previsto dall'articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, commisurando il trattamento stesso agli stipendi spettanti in base ai singoli provvedimenti di assimilazione economica.

Al personale licenziato in applicazione dell'art. 8 del presente decreto verrà fatto lo stesso trattamento previsto dal capoverso 3° dell'art. 5 del R. decreto 28 gennaio 1923, numero 153, prendendo per base gli emolumenti e le diarie rispettivamente assegnati secondo le norme vigenti nelle nuove provincie.

Per il personale invece, contemplato negli articoli 4, 6 e 9, il trattamento di dispensa o di licenziamento rimane regolato dal R. decreto 18 gennaio 1923, n. 464.

Art. 12.

I provvedimenti di dispensa del personale considerato di ruolo e quelli di licenziamento del personale avventizio previsti nel presente decreto seguiranno rispettivamente su parere del Consiglio di amministrazione e su quello di apposita commissione nominata per decreto Ministeriale.

Contro il provvedimento di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Contro i provvedimenti di licenziamento è consentito solamente il ricorso per errore di fatto in via gerarchica al Ministro competente che deciderà inappellabilmente.

Avverso gli uni e gli altri degli anzidetti provvedimenti non è ammissibile alcun altro gravame in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 13.

Ogni altra disposizione emanata o da emanarsi per disciplinare le revisioni del personale assunto o sistemato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è applicabile al personale postale-telegrafico delle nuove provincie, in quanto non contrasti colle disposizioni di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 228. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2229.
Aggiunte all'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1184 relativo alla sistemazione in ruolo degli alunni postali e telegrafici ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1184, concernente la sistemazione in ruolo degli alunni, e dei vincitori di concorsi per posti di alunni, i quali ritardarono la nomina ad ufficiale postale telegrafico perchè trattenuti alle armi per mobilitazione;

Riconosciuta l'opportunità di eliminare delle sperequazioni di trattamento verificatesi nei confronti di alcuni degli alunni sopramenzionati, chiamati in servizio militare con anticipo di leva e dichiarati trattenuti alle armi oltre il periodo normale di servizio militare;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, *ad interim* degli affari esteri, col Ministro della giustizia e degli affari per il culto e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Di seguito al terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1184, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per gli alunni postali telegrafici sopra indicati, arruolati per leva con la classe del 1895, anche se nati in anni anteriori, e dichiarati trattenuti alle armi per mobilitazione il 1° gennaio 1918, la nomina ad ufficiale postale telegrafico, decorre dalla data in cui l'avrebbero ottenuta, unitamente agli alunni dello stesso concorso se non fossero stati chiamati in effettivo servizio militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMNUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 229. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2234.
Modificazione alla composizione degli uffici elettorali nelle sezioni elettorali commerciali dei distretti delle Camere di commercio del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio e industria;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 23 della legge 20 marzo 1910, n. 121, l'ufficio elettorale in ciascuna sezione è composto di un presidente, di quattro scrutatori e d'un segretario.

Il presidente della sezione è designato dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati residenti nel Comune, o, in mancanza, prima fra i vice pretori, i conciliatori e i vice conciliatori pure locali, poi fra gli assessori e i consiglieri del Comune nel quale trovasi la sede della sezione.

Uno degli scrutatori è designato dal presidente del seggio a sostituirlo, quando egli debba allontanarsi.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 234. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2235.
Aumento del numero dei commissari di leva.

Relazione di S. E. il Ministro della guerra a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che aumenta il numero dei commissari di leva.

SIRE,

In conseguenza dei Regi decreti nn. 1911 e 1913 del 2 settembre 1923, sono state costituite le nuove provincie del Ionio, con capoluogo Taranto, e della Spezia, per cui, in applicazione dell'art. 14 del R. decreto n. 1309 del 27 maggio 1923 riflettente la riforma del servizio della leva, il quale stabilisce che l'ufficio di leva ha sede nella città capoluogo di provincia, si appalesa la necessità di costituire due nuovi uffici di leva e quindi aumentare di 2 il numero dei commissari di leva stabiliti col decreto Reale del 5 luglio 1923, n. 1431.

Inoltre, siccome per effetto del R. decreto n. 544 del 4 marzo 1923, in forza del quale il circondario di Rocca S. Casciano è stato tolto alla provincia di Firenze ed aggregato a quella di Forlì, quest'ultima provincia viene a raggiungere ora una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, all'ufficio di leva di Forlì vanno assegnati due commissari di leva ai termini dell'art. 14, 3° comma, del R. decreto n. 1309 predetto.

Si presenta quindi per tale motivo la necessità di aumentare ancora di uno il numero dei commissari di leva e quindi di tre in totale sicchè il numero complessivo dei commissari di leva dovrebbe essere portato a 140, come è indicato nell'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto della attuale circoscrizione amministrativa;

Visto il R. decreto n. 544 del 4 marzo 1923;
Visto il R. decreto n. 1911 del 2 settembre 1923;
Visto il R. decreto n. 1913 del 2 settembre 1923;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva che dal R. decreto n. 1431 del 5 luglio 1923 era fissato in 137 è elevato a 140.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 235. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2249.
Esenzione dal dazio doganale delle scorze di cannella e dei chiodi e steli di garofano destinati alla estrazione degli oli essenziali e alla produzione di essenze sintetiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle voci 52 e 53 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, sono rispettivamente aggiunte le seguenti note:
(52) « Le scorze di cannella (detriti) da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ».
(53) « I chiodi e steli di garofano, da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 249. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2168.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Acireale.

N. 2168. Regio decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Acireale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2169.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tito Livio, di Padova.

N. 2169. Regio decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tito Livio di Padova ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2170.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio A. Volta, di Como.

N. 2170. Regio decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio A. Volta di Como ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Castellammare del Golfo (Trapani), di Chiavenna (Sondrio), di Castiglione di Sicilia (Catania), di Bagheria (Palermo), e di Butera (Caltanissetta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Castellammare del Golfo, di Chiavenna, di Castiglione di Sicilia, di Bagheria e di Butera.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di Castellammare del Golfo, Chiavenna, Castiglione di Sicilia, Bagheria e Butera per dar modo, agli amministratori straordinari, di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri decreti in data 14 giugno, 5 e 8 luglio 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali

di Castellammare del Golfo (Trapani), Chiavenna (Sondrio), Castiglione di Sicilia (Catania), Bagheria (Palermo) e Butera (Caltanissetta).

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Castellammare del Golfo, Chiavenna, Castiglione di Sicilia, Bagheria e Butera è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGI DECRETI 15 ottobre 1923.

Scioglimento delle amministrazioni del Collegio di Maria, in Ragusa, e dell'Opera pia Istituto agrario Circolone, in Maglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Siracusa, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione del Collegio di Maria di Ragusa;

Visti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, numero 390, ed i regolamenti relativi, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione del Collegio di Maria di Ragusa è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Commissario straordinario, da nominarsi dal Prefetto di Siracusa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Lecce, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione dell'Opera pia Istituto agrario Circolone, con sede in Maglie;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, numero 390, ed i regolamenti relativi, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia Istituto agrario Circolone, con sede in Maglie, è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Commissario straordinario, da nominarsi dal Prefetto di Lecce.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1923.

Limitazioni all'esercizio venatorio in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1120, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto 26 agosto 1923;

Viste le lettere della Deputazione provinciale di Novara, in data 10 ottobre 1923, n. 15099/16171 e 16072/16172;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Novara, e per il corrente anno venatorio, l'esercizio della uccellagione è consentito dal 24 ottobre al 20 novembre, e la caccia al camoscio si chiude il 31 ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Novara.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 15 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà, con le prescritte formalità, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere, autorizzate con la legge 6 luglio 1875, e cioè:

39ª estrazione 249 obbligazioni della 2ª serie - 3ª quota emissione 1883
37ª id. 223 id. 4ª id. 1884
37ª id. 223 id. 5ª id. 1885
29ª id. 403 obbligazioni in saldo della 7ª quota della 3ª serie e quota a tutto il 1894-95 della 4ª serie dei lavori.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° gennaio 1924.

Roma, 25 ottobre 1923.

Il direttore capo divisione BORGIA.

Il direttore generale D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.